COPERTURA PER LE SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO PER IL TRIENNIO 1988-1990 RELATIVO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ED ESTENSIONE AGLI ALTRI CORPI DI POLIZIA

Art. 22

Attribuzione del IX livello retributivo

A decorrere dal 1 luglio 1988 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e qualifiche e gradi equiparati e' attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale, del livello VIII-bis di cui all'articolo 43, comma settimo, lettera g), della legge 1 aprile 1981 n. 121, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nelle misure annue lorde sottoindicate:

a) dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 lire 13.973.000;

b) dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 lire 16.170.000;

c) dal 1 luglio 1990 lire 18.071.000. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 le previsioni relative al livello VIII-bis e ai corrispondenti valori stipendiali sono soppresse. All'articolo 3 del predetto decreto l'ordinale: "VIII-bis" e' sostituito dal seguente: "IX". (2)

Versione in vigore dal 7 ottobre 1995, non più in vigore dal 25 luglio 1996 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia
Estremi	Legge 7 agosto 1990, n. 232
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1990

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "gli stipendi stabiliti dal suddetto art. 22, sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello III..... L. 102.000 " IV..... L. 107.000 " V..... L. 113.000 " VI..... L. 123.000 " VI-bis..... L. 131.000 " VII..... L. 139.000 " VII-bis..... L. 150.000 " VIII..... L. 161.000 " IX..... L. 182.000" -(con l'art. 2, comma 2) che "Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995." - (con l'art. 2, comma 3) che "Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello III..... L. 78.000 " IV..... L. 82.000 " V..... L. 86.000 " VI..... L. 94.000 " VI-bis..... L. 100.000 " VII..... L. 106.000 " VIII..... L. 123.000 " IX..... L. 140.000" -(con l'art. 35, comma 1) che "Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232,

comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello V L. 113.000 " VI L.123.000 " VI-bis L. 131.000 " VII L. 139.000 " VII-bis L. 150.000 " VIII L. 161.000 " IX L. 182.000 " - (con l'art. 35, comma 2) che "Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995. -(con l'art. 35, comma 3) che "Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V L. 86.000 " VI L. 94.000 " VI-bis L. 100.000 " VII L. 106.000 " VIII L. 123.000 " IX L. 140.000 "

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/copertura-per-le-spese-derivanti-dall-applicazione-dell-accordo-per/art-22-attribuzione-del-ix-livello-retributivo/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it